



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

ORDINANZA

N. **19** DEL **15/05/2020**

SINDACO

OGGETTO: **Ordinanza antincendio**

Il Sindaco

PREMESSO che:

- i terreni e i lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del Centro Urbano, a causa della presenza di vegetazione, cespugli, arbusti, rovi e sterpaglie creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che di insetti nocivi e fastidiosi, causando disagi a persone e animali;

- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di terreni incolti determina il proliferare della vegetazione, che soprattutto nel periodo estivo, causa l'alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo ai fini del diffondersi di eventuali incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e delle cose;

PRESO ATTO, che le prescrizioni regionali antincendio interessano il periodo 1 Giugno / 31 Ottobre;

RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire/contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;

VISTE le prescrizioni regionali antincendio 2020-2022 approvate con Deliberazione Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020;

VISTA la legge 21 Novembre 2000 n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO la Legge 23.12.1978 n. 833;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152;

VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie n° 1265 del 27/7/1934;

VISTO il D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

VISTI gli art. 449 e 650 e 652 del Codice Penale;

VISTO l'art. 50 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267 sulla competenza del Sindaco;

ORDINA

ENTRO IL 1 GIUGNO 2020 SIANO ESEGUITE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

A – le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n° 17/2 del 03.05.2019 così come modificato dalla D.G.R. n° 22/3 del 23.04.2020;

- 1) i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d'uso del suolo, confinanti con strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di **almeno 3 metri** calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- 2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto 1), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza **non inferiore a 10 metri**;

- 3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno **3 metri** di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- 4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno **5 metri** di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al punto 1), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore ai **5 metri**.
- 6) la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita **dal 15 Maggio al 1 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre** solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio;

B- le ulteriori seguenti prescrizioni:

- 7) i proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, **entro il 1 Giugno 2020** sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, ed altri rifiuti infiammabili, che potenzialmente possono innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potrebbe favorire il proliferare di insetti;
- 8) sterpaglie ed erbacce devono essere allontanate dai lotti ripuliti attraverso l'imballaggio, e lo smaltimento in apposito centro di raccolta autorizzato, oppure osservando le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate direttamente dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio territoriale dell'Ispettorato Dipartimentale STAZIONE DI FORESTALE DI PULA prolungamento via Montesanto S.S. 195 km 28,500 – telefono: 070/9209383 – fax: 070/9245608 email: cfva.sfpula@regione.sardegna.it;
- 9) salvo quanto previsto dal Codice Della Strada e dal Regolamento di Esecuzione, si devono potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.

SANZIONI

-Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla **PARTE A** e alla **PARTE B** della presente Ordinanza e di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Deliberazione Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020, saranno punite con una sanzione amministrativa da **€ 200,00 a € 1.200,00** (art. 24 comma 3 lett. c, della L.R. 27.04.2016 n.8 – Allegato E-);

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le ulteriori violazioni ai precetti recati dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n°22/3 del 23.04.2020 sopra citata, saranno punite ai sensi dell'Allegato E -Prontuario delle Sanzioni Amministrative-

- Agli eventuali inadempienti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso del perdurare dell'inottemperanza, si provvederà con l'emanazione di un'ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà il differimento all'autorità giudiziaria e si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune, nonché nei consueti modi di diffusione;

Al Comando Polizia Locale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla locale Compagnia Barracellare per il controllo e il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.

Si comunica che, avverso il presente provvedimento a norma dell'art. 3, c.4 della legge n. 241 del 7/8/90 e ss.mm.ii., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È INVIATA, PER QUANTO DI COMPETENZA, A:

Prefettura di Cagliari
e-mail: protocollo.prefca@pec.interno.it
Comando Stazione Carabinieri Sarroch
e-mail: tca27881@pec.carabinieri.it
Comando Guardia di Finanza Sarroch
e-mail: ca132000p@pec.gdf.it
Corpo Forestale di V. A. Pula
cfva.sfpula@regione.sardegna.it
Responsabile Ufficio Tecnico Sede
e-mail: gianluca.lilliu@comune.sarroch.ca.it
Compagnia Barracellare Sarroch
e-mail: barracellisarroch@gmail.com
Sindaco Sede
e-mail: sindaco@comune.sarroch.ca.it
Ass. Sanna Alessandra
e-mail: alessandra.sanna@comune.sarroch.ca.it
Segretario Comunale –Sede-
e-mail: segretario.comunale@comune.sarroch.ca.it
Compagnia Barracellare Sarroch
e-mail: barracellisarroch@gmail.com
Comando Polizia Locale-Sede-

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)